



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA

c.a.p. 25124 - Via Vittorio Emanuele II, 96

tel. 030/4075411 - tribmin.brescia@giustizia.it - pec: presidente.tribmin.brescia@giustiziacert.it

Prot.

243/22

Brescia 29.3.2022

Ai Signori Prefetti di
Brescia
Bergamo
Cremona
Mantova

Ai Signori Questori di
Brescia
Bergamo
Cremona
Mantova

Ai Signori Sindaci dei Comuni del Distretto per il tramite di ANCI-Lombardia

Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri di
Brescia
Bergamo
Cremona
Mantova

Al Consolato Generale d'Ucraina a Milano

E per conoscenza

Al Presidente della Corte d'Appello di Brescia
Dott Claudio Castelli

Ai Coordinamenti Tavoli Provinciali Affidò

Alle ASST

- Spedali Civili di Brescia
- Franciacorta
- Garda
- Valcamonica
- Bergamo – Papa Giovanni XXIII
- Bergamo est
- Bergamo ovest
- Cremona
- Mantova



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA

c.a.p. 25124 - Via Vittorio Emanuele II, 96

tel. 030/4075411 - tribmin.brescia@giustizia.it - pec: presidente.tribmin.brescia@giustiziacert.it

OGGETTO: LINEE GUIDA IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI ACCOGLIENZA DEI MINORI UCRAINI IN ARRIVO NEL DISTRETTO DELLA LOMBARDIA ORIENTALE E ALLE PROCEDURE DI TUTELA LORO DEDICATE

Il Presidente

Vista la legge 7.4.2017 n.47 relativa ai minori stranieri non accompagnati
Visto l'art.2 DL 22.12.2017 n.220 sulla competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni
Visti gli artt.343 e seg. C.C.
Viste le direttive del TM e della Procura Minori di Brescia del 17.3.2022
Vista la circolare 25.3.2022 del Commissario Delegato ai MSNA dal Ministro dell'interno

RENDE NOTO che

a seguito delle opportune segnalazioni di cui alle Direttive di questo Presidente e del Procuratore Minori di Brescia in data 17 marzo 2022 e del conseguente ricorso del Pubblico Ministero Minorile al Tribunale per i Minorenni con riferimento ai minori ucraini sopraggiunti sul territorio del Distretto di Corte d' Appello di Brescia, il Tribunale per i Minorenni dispone l'apertura di una procedura a tutela per ogni minore, la cui trattazione verrà diversificata in base alle tipologie di situazioni di seguito sommariamente elencate:

A) Minore ucraino accompagnato da un parente residente in Italia disponibile ad ospitarlo e a esserne il tutore

Verrà emesso un provvedimento di:

- a) nomina tutore del parente residente in Italia;
- b) fissazione udienza in tempi brevi per l'ascolto del minore e del parente nominato tutore che presterà il giuramento e sarà immesso nell'ufficio di tutore;
- c) incarico ai servizi di verificare l'adeguatezza della situazione e richiesta indagini a Carabinieri/Polizia Locale/Questura (in base alla competenza).

B) Minore ucraino accompagnato da parente non residente in Italia, ospite di terzi dal medesimo parente conosciuti

- 1) Verrà emesso un provvedimento monocratico di nomina a tutore di uno degli avvocati dei quattro Consigli dell'Ordine degli avvocati del territorio che si sono dichiarati disponibili, preferibilmente specializzato in diritto minorile;
- 2) Verrà fissata udienza di ascolto del minore ed eventualmente del parente e giuramento del tutore nominato;
- 3) Si disporrà il collocamento del minore con il parente presso i terzi conosciuti, con incarico al SS di verificare l'adeguatezza della situazione e richiesta di indagini a Carabinieri/Polizia Locale/Questura (in base alla competenza).



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA

c.a.p. 25124 - Via Vittorio Emanuele II, 96

tel. 030/4075411 - tribmin.brescia@giustizia.it - pec: presidente.tribmin.brescia@giustiziacert.it

C) Minore ucraino accompagnato da un conoscente/amico residente in Italia disponibile ad ospitarlo e ad essere nominato tutore

Come punto A)

D) Minore ucraino accompagnato da conoscente /amico non residente in Italia e ospite di terzi

Come punto B)

E) Minori, senza genitori né parenti, da collocare presso strutture di pronta accoglienza accompagnati da adulti responsabili di istituti ucraini

Nel caso di gruppi composti da numerosi minori provenienti tutti insieme da istituti ucraini, per i quali si impone il reperimento di una collocazione protettiva, nella individuazione della stessa si ritiene debba essere presa in considerazione la loro condizione di partenza di minori istituitizzati e privi di riferimenti famigliari. In particolare, l'aver sperimentato un frettoloso allontanamento dal loro Paese a causa di un fatto traumatico come una guerra, oltre allo sradicamento, allo spaesamento e al senso di impotenza e angoscia che sempre si accompagna a simili vicende tragiche, sono elementi da non sottovalutare.

Questi stati d'animo uniti alla non conoscenza della lingua e delle modalità di vita italiane da parte dei minori consigliano di reperire sull'urgenza collocazioni il più possibile neutre, che consentano agli stessi di restare insieme almeno a gruppi, con alcuni dei loro educatori, di parlare la loro lingua e di non essere esposti ad una ulteriore situazione stressante che sarebbe inevitabilmente provocata dalla separazione e da un frettoloso collocamento nelle pur generose famiglie italiane che hanno dato disponibilità.

Solo in un secondo tempo, una volta conosciuti dai Servizi i minori, le loro storie e i loro bisogni e parallelamente le caratteristiche delle famiglie disponibili, con adeguata preparazione e ascolto dei minori stessi, sarà possibile costruire abbinamenti e percorsi diversi e più familiari di accoglienza con adeguata supervisione

Si tenga altresì presente la necessità che le famiglie che offrono la disponibilità siano preparate ad una eventuale accoglienza che potrebbe presentarsi problematica in ragione delle condizioni psicologiche traumatizzate dei minori, accoglienza che una volta offerta dovrebbe essere garantita con una certa tenuta nel tempo, evitando rifiuti o interruzioni causate dalla impreparazione delle famiglie e ulteriormente vittimizzanti per il minore.

In ragione di ciò si consiglia di reperire, quantomeno in un primo tempo, soluzioni di temporanea accoglienza "neutra" presso strutture religiose, presso parrocchie o caserme non utilizzate.

Per quanto riguarda la procedura di tutela richiesta dal Pubblico Ministero Minorile, nonostante i gruppi di minori possano avere un tutore nominato dalla autorità ucraina - di norma il responsabile dell'istituto - si nominerà ai minori un tutore italiano nella persona di un avvocato che si occupi preferibilmente della materia minorile.

Tale scelta non è certamente da considerare poco rispettosa delle decisioni assunte in Ucraina, bensì va interpretata come un aiuto e un sostegno al gravoso compito che spetta al tutore ucraino. Dal momento che il tutore ucraino deve occuparsi di un grande numero di minori (potenzialmente collocati in luoghi differenti), non conosce la lingua e le regole di funzionamento delle istituzioni italiane, si ritiene che l'essere affiancato da un tutore italiano che svolge la professione legale possa essere un vantaggio e un sostegno, fermo restando che ogni



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA

c.a.p. 25124 - Via Vittorio Emanuele II, 96

tel. 030/4075411 - tribmin.brescia@giustizia.it - pec: presidente.tribmin.brescia@giustiziacert.it

scelta significativa nell'interesse del minore dovrà essere assunta dal tutore italiano previo confronto con il tutore ucraino.

A maggior ragione sarà necessaria la nomina di un tutore italiano (avvocato) ad ogni minore da accogliere in assenza della preventiva nomina a tutore dell'accompagnatore ucraino.

In entrambi i casi (che l'accompagnatore sia tutore o meno nominato dalla Autorità ucraina) la procedura di tutela avanti al TM avrà il seguente svolgimento:

- 1) Emissione di un provvedimento di:
 - a) nomina di un tutore scelto fra gli avvocati;
 - b) affido del minore al servizio sociale del Comune di primo rintraccio con l'incarico di garantire al minore i diritti fondamentali (salute, istruzione ecc) e di predisporre un idoneo progetto di accoglienza con possibile modifica in caso di passaggio consensuale ad altro Comune;
 - c) previsione che il tutore italiano nominato adotti le decisioni significative relative al minore previo accordo con il tutore ucraino che accompagna il minore, ove esistente, o in ogni caso con il responsabile dell'istituto ucraino in cui si trovava il minore;
 - d) incarico di indagini ai SS per il monitoraggio della evoluzione della situazione;

- 2) fissazione di udienza con interprete per l'ascolto del minore, di giuramento del tutore e di ascolto del tutore ucraino, ove esistente, al quale motivare rispetto al fatto che:
 - la sua responsabilità sul minore permane di fronte alla autorità ucraina;
 - il tutore italiano nominato fra gli avvocati è un facilitatore rispetto alle pratiche da svolgere con le differenti istituzioni, pratiche molto complesse anche in ragione della scarsa conoscenza da parte degli ucraini della lingua italiana e delle regole vigenti in Italia

F) Minore accompagnato da adulto ucraino privi entrambi di un luogo ove alloggiare

G) Minore non accompagnato che si presenta da solo alle FFOO o ai SS o altrove

Nei casi sub F) e G) per i minori ucraini non accompagnati verrà applicata la legge n. 47/2017 detta legge Zampa, con provvedimento verrà nominato un tutore volontario anche da reperirsi fra gli avvocati, il minore verrà affidato al Comune di primo rintraccio per la sua idonea collocazione, verrà fissata udienza di giuramento del tutore nominato avanti al GD/GO con contemporaneo ascolto del minore alla presenza di un interprete.

In tutti i casi sopra descritti la tutela resta aperta sino a quando il minore sarà in Italia ovvero sino alla maggiore età.

Tutti i provvedimenti di nomina di tutore dovranno essere comunicati:

- Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
- Al Consolato Generale dell'Ucraina in Milano



Il Presidente
Cristina Maggia

4